
Con il Ddl Concorrenza in arrivo un solo requisito per gli Statuti

IL Sole 24 Ore | PROFESSIONI 24 | 16 GIUGNO 2025 | Angelo Busani

Una rilevante novità in tema di partecipazione dei professionisti alle Stp è contenuta nel Ddl concorrenza approvato all'inizio di giugno dal Consiglio dei ministri e ora all'esame del Parlamento. La norma attuale (articolo 10, comma 4, legge 183/2011) sancisce che «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Questa norma ha dato luogo a una varietà di interpretazioni sul requisito dei due terzi: per l'opinione maggioritaria, i soci professionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, potrebbero anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci o avere una quota di partecipazione inferiore ai due terzi dell'intero capitale sociale. In questo senso si sono espressi, ad esempio, il Comitato notarile triveneto (orientamento Q.A.10 del 2013 e orientamento Q.A.19 del 2015) e il Consiglio nazionale del notariato (nello studio n. 224-2014/I). Nel senso invece che debbono ricorrere congiuntamente sia il requisito dei due terzi del capitale sociale e dei due terzi delle "teste" si erano espressi il Tribunale di Treviso (decisione del 20 settembre 2018) e, soprattutto, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Pronto Ordini 150/2014 e 319/2017), la cui interpretazione restrittiva è stata però cassata dall'Antitrust (segnalazione AS 1589) secondo cui va «privilegiata l'interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" ... non vengano considerati cumulativi». A fronte di questo intervento del Garante della concorrenza, il Cndcec aveva riveduto le proprie posizioni (informativa n. 60/2019), ma tenendo il punto, aveva dichiarato «indispensabile» l'adozione di «patti parasociali» o di «clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società» in modo tale da evitare che i soci non professionisti «possano influire sulle scelte strategiche delle Stp e sullo svolgimento delle prestazioni professionali». A complicare la vicenda concorre anche la legge 247/2012 sulle società tra avvocati ove si legge che «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni» (articolo 4-bis, comma 2), senza che si sia mai capito perché la legge sulle Sta contenga norme parzialmente diverse da quelle dettate per le Stp e, quindi, per tutti gli altri professionisti, quando poi, in pratica, i professionisti non avvocati possono essere soci delle Sta e gli avvocati possono essere soci delle Stp per esercitare attività in campo legale diversa da quella presso organi giurisdizionali. Ora dunque il Ddl concorrenza tenta di fare chiarezza: ferme restando le prescrizioni dettate per le Sta (perché il Ddl fa salve le norme «speciali» delle singole professioni), la partecipazione dei professionisti dovrà «essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni» dei soci. Quindi non si parla più di quote di capitale né di "teste" ma si conferisce rilevanza solamente al fatto che, nel caso concreto, i professionisti siano titolari di un potere decisionale pari almeno ai due terzi dell'intero potere decisionale esprimibile dall'insieme dei soci. © RIPRODUZIONE RISERVATA